

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 2 e 5 del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ⁽¹⁾, per non aver elaborato e attuato piani d'azione per tutti i vettori prioritari individuati e non averli trasmessi alla Commissione senza indugio;
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 1143/2014, l'Irlanda aveva tre anni di tempo dall'adozione dell'elenco dell'Unione per elaborare, attuare e trasmettere alla Commissione i piani d'azione per trattare i vettori prioritari d'introduzione e diffusione accidentali di specie esotiche invasive di rilevanza dell'Unione individuate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1143/2014. La Commissione ha adottato l'elenco dell'Unione di cui all'articolo 13 del regolamento n. 1143/2014 il 13 luglio 2016, quindi il termine di tre anni è scaduto il 13 luglio 2019.

L'Irlanda ha individuato, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, tre vettori prioritari (pesca sportiva, navigazione da diporto e trasporto di materiale proveniente dall'habitat).

Tuttavia, l'Irlanda ha elaborato e trasmesso alla Commissione piani d'azione soltanto per due dei tre vettori prioritari individuati.

⁽¹⁾ GU 2014 L 317, pag. 35.

Ricorso proposto il 21 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica ellenica**(Causa C-180/23)**

(2023/C 173/36)

*Lingua processuale: il greco***Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e P. Messina, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede alla Corte di

- dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 30, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2012/34 ⁽¹⁾, in combinato disposto con il suo allegato V, non avendo concluso e pubblicato l'accordo contrattuale tra le autorità greche e l'OSE, il gestore greco delle infrastrutture,
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ellenica non ha concluso l'accordo previsto dall'articolo 30 della direttiva 2012/34 sulla infrastruttura ferroviaria con il gestore delle infrastrutture (OSE). Tuttavia, l'accordo avrebbe dovuto essere concluso già prima del 16 giugno 2015 (articolo 64 della direttiva) e avrebbe dovuto includere tutti gli elementi di cui all'allegato V.

⁽¹⁾ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). (GU 2012, L 343, pag. 32).